

## IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO- SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. Carmelo Leotta	- Presidente
Dott. Marco Lualdi	- Giudice
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa	- Giudice estensore

- Rilevato che con atto di citazione del 18/09/2014 il Condominio [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], già amministratrice dello stesso dal 28/06/2008 al 04/07/2014, al fine di conseguire, previo rendiconto della sua gestione, la sua condanna al risarcimento del danno subito nella misura di € [REDACTED], pari all'ammanco di cassa stimabile detraendo dall'ammontare delle fatture non pagate (€ [REDACTED]) l'importo della morosità di alcuni condomini (€ [REDACTED]);
- Osservato che contestualmente il Condominio avanzava plurime istanze cautelari ai sensi degli artt. 700, 670 e 671 C.P.C. al fine di conseguire l'emissione di ordine di restituzione dei documenti condominiali e delle somme indebitamente trattenute, nonché il sequestro conservativo di tutti i beni della Barlocco per un ammontare pari al suddetto ammanco;
- Dato atto che all'udienza del 02/12/2014 avanti il Giudice assegnatario del procedimento il ricorrente dichiarava di rinunciare alle istanze cautelari ex artt. 670 e 700 C.P.C., insistendo per l'accoglimento di quella ex art. 671 C.P.C.;
- Precisato che con ordinanza riservata depositata il 05/12/2014 il Giudice rigettava il ricorso per sequestro conservativo, rilevando l'assenza sia del requisito del fumus boni iuris, non essendo stata addotta prova circa i supposti ammanchi in mancanza di dati contabili sul punto, sia del presupposto del periculum in mora, atteso che le formalità pregiudizievoli insistenti sui beni della [REDACTED] erano risalenti ad epoca anteriore alla sua gestione e che nessun atto era stata posto in essere dalla convenuta in funzione del depauperamento del suo patrimonio;
- Visto il reclamo presentato il 16/12/2014 dal Condominio [REDACTED] avverso il predetto provvedimento;
- Rilevato che la resistente non si costituiva né nel procedimento di merito, né nella presente fase processuale;
- Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 03/02/2015;
- Ritenuta la fondatezza dell'istanza cautelare avanzata dal Condominio [REDACTED] in relazione all'esistenza del requisito del fumus boni iuris alla stregua delle ammissioni rese dalla [REDACTED] all'assemblea del 04/07/2014, aventi ad oggetto il compimento di opere senza autorizzazione condominiale e la quantificazione del debito in € [REDACTED];
- Osservato che già alla precedente assemblea del 24/06/2014 l'amministratrice, a fronte delle contestazioni a lei mosse dai condomini, aveva sostenuto di aver chiesto un finanziamento e promesso di presentare a breve delle garanzie a copertura anche parziale del debito del Condominio, impegno mai rispettato;



- Rilevato che può accogliersi la richiesta misura nel limite della somma oggetto delle predette ammissioni della [redacted], in assenza di più precisi dati contabili che possano ricondurre l'ammontare delle fatture non saldate ad atti distrattivi della convenuta, a cui deve aggiungersi un ulteriore importo per interessi e spese legali relative al giudizio di merito, alla presente fase cautelare ed alla trascrizione del provvedimento di sequestro;
- Ritenuto che il requisito del periculum in mora è ravvisabile nell'intervenuta concessione di un sequestro conservativo sui beni della [redacted] fino all'ammontare della somma di € [redacted] su istanza del Condominio [redacted], come risulta dalla produzione documentale effettuata in sede di reclamo, alla stregua del quale le prospettive di recupero del credito del ricorrente risultano più incerte;
- Precisato che il regolamento delle spese processuali deve essere rimesso al Giudice assegnatario del giudizio di merito già pendente;

#### AUTORIZZA

il sequestro conservativo su tutti i beni mobili ed immobili, nonché sui crediti di [redacted] fino all'ammontare della somma di € [redacted] in favore del Condominio [redacted].  
Rimette al Giudice del merito il regolamento delle spese processuali della presente fase.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.  
Busto Arsizio, 06/02/2015.

Il Giudice Estensore

Il Presidente  
Dott. [redacted]

[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Tiziana FILIANOTI



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Tiziana FILIANOTI